SCRITTURA PRIVATA	
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, EX ART. 54,	
COMMA 3, DEL D.LGS n. 50/2016, SUDDIVISO IN 8, LOTTI RELATIVO AI	
SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI IN	
DOTAZIONE ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E	
PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), PER LA DURATA	
MASSIMA DI QUATTRO ANNI. LOTTO n. **** CIG ******	
TRA	
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO	
(ARPAV), codice fiscale n. 92111430283 e partita IVA n. 03382700288, di seguito	
denominata anche "Agenzia", con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile n. 24,	
rappresentata da, nato a il, in qualità di	
Commissario Straordinario, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale del	
Veneto n. 24 del 12 gennaio 2021, autorizzato ad impegnare legalmente e	
formalmente l'Agenzia;	
E	
La Società, con sede incodice fiscale e partita IVA n,	
iscritta alla Camera di Commercio di al n	
denominata "Società", nella persona del Sig, nato a, il,	
in qualità di legale rappresentante;	
PREMESSO:	
-che con Decreto del Commissario Straordinario n del è stata	
indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4 lett. b), del	
D.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico	
operatore economico, ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, suddiviso in 8	

lotti, relativo ai servizi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli in dotazione	
ad ARPAV, per la durata massima di quattro anni, mediante utilizzo della	
piattaforma telematica ASP (Application Service Provider), concessa a titolo	
gratuito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consip S.p.A.;	
-che con Decreto del Commissario Straordinario n del l'Accordo	
Quadro relativo al lotto n denominato "", del valore complessivo di	
€	
-che a seguito dell'esito delle verifiche del possesso dei requisiti di legge nei	
confronti della società, l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32,	
comma 5, del D.lgs. n. 50/2016;	
-che ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e	
s.m.i. non è stato redatto il D.U.V.R.I., trattandosi di servizi per i quali non è prevista	
l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante e non sussistono rischi da	
interferenze e quindi i costi della sicurezza sono pari a zero Euro;	
-che ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio, di cui	
al comma 9 dello stesso articolo, non trova applicazione;	
-che la società ha rimborsato ad ARPAV le spese per la pubblicazione per la quota	
corrispondente al lotto di partecipazione;	
-che all'atto dell'offerta la Società ha dichiarato di /di non voler procedere al	
subappalto;	
-che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per	
ARPAV nei confronti della Società, in quanto il presente atto definisce nel dettaglio	
le condizioni dei servizi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli che saranno	
ordinati, a seconda delle esigenze, di volta in volta dal Dipartimento Provinciale	
dell'Agenzia, identificato dal lotto di riferimento mediante mediante i singoi contratti	
gr 2, restricted see restricted most and most and configuration	

attativi (ordini/contratto).	
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:	
ART. 1 - OGGETTO	
Il presente contratto ha per oggetto l'Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del	
D.lgs. n. 50/2016 relativo ai servizi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli	
in dotazione ad ARPAV. per la durata massima di quattro anni, relativa al lotto n	
denominato ", alle condizioni di cui al Capitolato speciale di appalto (di	
seguito brevemente indicato "CSA" (allegato al presente contratto), nonché del	
dettaglio dell'offerta economica di gara (agli atti del procedimento di ARPAV.).	
La Società dichiara di conoscere ed accettare e conoscere il CSA.	
Con la stipula dell'Accordo Quadro, la Società si impegna a rispondere ai singoli	
appalti attuativi (ordini/contratto) richiesti dal Dipartimento Provinciale dell'Agenzia	
identificato del lotto di riferimento, fino all'importo massimo previsto o fino al termine	
di validità e alle condizioni di cui al CSA ai prezzi dell'offerta economica presentata	
in sede di gara per la conclusione dell'Accordo Quadro. Per quanto concerne il	
costo orario della manodopera riconosciuto alla Società, potrà annualmente essere	
soggetto a revisione, su richiesta motivata e documentata da parte della Sociètà, in	
caso di incremento del costo del lavoro dovuto all'aggiornamento del Contratto	
Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento.	
La revisione riconosciuta a seguito di apposita istruttoria condotta dall'Agenzia per	
la relativa approvazione. Solo a seguito della formale autorizzazione da parte di	
ARPAV il costo orario potrà essere ufficialmente applicabile dalla Società.	
Gli ordini/contratto attuativi relativi ai singoli servizi, che saranno affidati dalle	
strutture di ciascun Dipartimento Provinciale dell'Agenzia, recheranno "CIG derivati"	
dal "CIG padre" dell'Accordo Quadro, che dovranno essere riportati in sede di	

fatturazione.	
ART. 2 – MODALITA' DI ORDINAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
Le modalità dell'emissione degli ordini/contratto attuativi, i termini di fatturazione e	
di pagamento sono regolati dagli artt. 1.1 e 5 del CSA.	
La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli	
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui di cui all'articolo 3 della legge 13	
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. La stessa Società si	
obbliga, altresì, a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a	
pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto,	
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136	
e successive medicazioni ed integrazioni.	
ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO ED OPZIONI	
Il presente contratto in forma di Accordo Quadro ha la durata massima di 4 anni o	
validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale previsto per il lotto in oggetto e	
ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto. In caso di	
aumento del fabbisogno di ARPAV, il valore massimo stimato per il Lotto oggetto	
del presente contratto, potrà essere aumentato fino al limite del 20%, ex art. 106,	
comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.	
ART. 4 – PENALITA'	
La Società è soggetta al pagamento di penali nei casi previsti dall'art. 3 del CSA.	
ART. 5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA	
ESPRESSA	
Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, le	
inadempienze alle prescrizioni contrattuali che comportano la risoluzione di diritto	

del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Cod. Civ. (clausola ex art. 1341 c.c.): sono	
indicate nell'art. 8.1 del CSA.	
ART. 6 – CAUSE DI RECESSO	
Salve le ipotesi previste in altri articoli del presente CSA, ARPAV può recedere dal	
contratto, nelle ipotesi previste dall'art. 8 del CSA.	
ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA	
A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali	
derivanti dal presente contratto, la Società ha prestato idonea garanzia dell'importo	
di Euro ***** (in lettere*****), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore	
dell'Agenzia mediante polizza fideiussoria n. ******* emessa da*****, con sede	
legale in *****. La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell'Accordo	
Quadro e verrà svincolata con le modalità previste all'art. 6 del CSA.	
ART. 8 - SUBAPPALTO	
La Società dichiara di avvalersi/ di non avvalersi del subappalto per l'esecuzione di	
alcuni servizi di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. La	
percentuale subappaltabile del servizio è pari al% (fino al 40%) dell'importo	
complessivo del contratto. La Società, pertanto, prima dell'inizio dell'esecuzione	
delle relative prestazioni, si impegna a presentare all'Agenzia la documentazione	
prevista dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.	
ART. 9 – CONTRATTO - SPESE	
La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa,	
mediante scrittura privata telematica con firma digitale. La stipula dei singoli	
contratti attuativi è da intendersi effettuata mediante emissione di singoli ordinativi	
che fanno fede di contratto (ordini/contratto).	
Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto sono a carico della Società.	

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà	
richiesta.	
ART. 10 – FORO COMPETENTE	
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra	
ARPAV e la Società, relativamente all'esecuzione delgi obblighi contrattuali, è	
 competente il Foro di Padova.	
 ART. 11 - RINVIO	
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio:	
-al Disciplinare di gara;	
-alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.lgs. n. 50/2016	
-alle disposizioni del Codice civile in materia.	
Il presente atto costituisce documento informatico firmato digitalmente dalle parti ai	
sensi di legge.	_
Per ARPAV: Il Commissario Straordinario Dott. Luca Marchesi	
Per *******: Il Legale Rappresentante (o altro) *******	
. II Legale happresentante (o attro)	